

CONVENZIONE SULLA INTERDIZIONE DELLA MESSA A PUNTO, PRODUZIONE E IMMAGAZZINAMENTO DELLE ARMI BATTERIOLOGICHE (BIOLOGICHE) E TOSSINICHE E SULLA LORO DISTRUZIONE

Preambolo

GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

decisi ad agire in vista della realizzazione di reali progressi nella via del disarmo generale e completo, ivi compresi il divieto e la soppressione di tutti i tipi di armi di distruzione di massa, ed essendo convinti che il divieto di messa a punto, di fabbricazione e di immagazzinamento di armi chimiche e batteriologiche (biologiche), nonché la loro distruzione, mediante misure efficaci, contribuiranno alla realizzazione del disarmo generale e completo sotto uno stretto ed efficace controllo internazionale,

riconoscendo la grande importanza del protocollo concernente il divieto di uso in guerra di gas asfissianti, tossici o simili e di mezzi batteriologici, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925, nonché il ruolo che detto protocollo ha svolto e continua a svolgere attenuando gli orrori della guerra,

riaffermando la loro fedeltà ai principi ed agli obiettivi di tale protocollo, ed invitando tutti gli stati ad uniformarvisi strettamente,

ricordando che l'assemblea generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite ha condannato in più occasioni tutti gli atti contrari ai principi ed agli obiettivi del Protocollo di Ginevra del 17 giugno 1925,

desiderosi di contribuire all'aumento della fiducia tra i popoli e al risanamento dell'atmosfera internazionale in generale,

desiderosi inoltre di contribuire alla realizzazione degli scopi e dei principi della carta delle nazioni unite,

convinti della importanza e dell'urgenza di eliminare dagli arsenali degli stati, con misure efficaci, armi di distruzione di massa altrettanto pericolose di quelle che comportano l'utilizzazione di agenti chimici o batteriologici (biologici),

riconoscendo che un'intesa sul divieto delle armi batteriologiche (biologiche) o con tossine rappresenta una prima tappa possibile verso la realizzazione di un accordo su delle misure efficaci tendenti a vietare anche la messa a punto, la fabbricazione e l'immagazzinamento di armi chimiche, ed essendo decisi a continuare dei negoziati a tal fine,

decisi, nell'interesse dell'intera umanità, ad escludere completamente la possibilità di vedere agenti batteriologici (biologici) o tossine utilizzati in quanto armi,

convinti che la coscienza dell'umanità condannerebbe l'uso di tali metodi e che nessuno sforzo debba essere risparmiato per diminuire tale rischio,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO I

Ogni stato parte della presente convenzione si impegna a non mettere mai e in nessuna circostanza a punto, fabbricare, immagazzinare, acquistare in qualsiasi modo, conservare:

- 1) agenti microbiologici o altri agenti biologici, nonché tossine quale ne sia l'origine o il sistema di produzione, del tipo ed in quantità che non siano destinate ad uso profilattico, protettivo o ad altri scopi pacifici;
- 2) armi, attrezzature o vettori destinati all'uso di tali agenti o tossine a scopi offensivi o in conflitti armati.

ARTICOLO II

Ogni stato parte della presente convenzione si impegna a distruggere o a convertire ad usi pacifici, il più rapidamente possibile ed in ogni caso non oltre nove mesi dopo l'entrata in vigore della convenzione, tutti gli agenti, tossine, armi, attrezzature e vettori di cui all'articolo I della Convenzione, che si trovino in suo possesso o sotto la sua giurisdizione o controllo. Nel corso dell'esecuzione delle disposizioni del presente articolo, sarà opportuno prendere tutte le misure precauzionali necessarie per proteggere le popolazioni e l'ambiente.

ARTICOLO III

Ogni stato parte della presente Convenzione si impegna a non trasferire ad alcuno, nè direttamente né indirettamente, un qualsiasi agente, tossina, arma, attrezzatura o vettore di cui all'articolo I della Convenzione e a non aiutare, incoraggiare o incitare, in qualsiasi modo uno stato, un gruppo di stati o un'organizzazione internazionale a fabbricare o ad acquisire in ogni altro modo uno qualsiasi dei detti agenti, tossine, armi, attrezzature o vettori.

ARTICOLO IV

Ogni stato parte della presente Convenzione si impegna ad adottare, secondo le procedure previste dalla propria costituzione, le misure necessarie per vietare ed impedire la messa a punto, la fabbricazione, l'immagazzinamento, l'acquisizione o la conservazione degli agenti, delle tossine, delle armi, delle attrezzature e dei vettori di cui all'articolo I della Convenzione, sul territorio di un tale stato, sotto la propria giurisdizione o sotto il proprio controllo in qualsiasi luogo.

ARTICOLO V

Gli stati parti della presente convenzione si impegnano a consultarsi ed a collaborare tra di loro per risolvere tutti i problemi che potrebbero eventualmente sorgere relativamente all'obiettivo della convenzione, o relativamente all'applicazione delle disposizioni in essa contenute. Le consultazioni e la collaborazione previste nel presente articolo potranno anche essere intraprese mediante appropriate procedure internazionali nel quadro dell'organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla sua Carta.

ARTICOLO VI

Ogni stato parte della presente Convenzione che constati che un'altra parte agisce in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni della convenzione, può presentare denuncia al Consiglio di sicurezza dell'organizzazione delle Nazioni Unite. Tale denuncia deve fornire tutte le prove possibili circa la sua fondatezza e contenere la richiesta di esame da parte del Consiglio di sicurezza. Ogni stato parte della presente convenzione si impegna a collaborare ad ogni inchiesta che possa intraprendere il Consiglio di sicurezza conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite a seguito di una denuncia ricevuta. Il Consiglio di sicurezza fa conoscere agli stati parti della convenzione i risultati della inchiesta.

ARTICOLO VII

Ogni stato parte della presente Convenzione si impegna a fornire assistenza, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, ad ogni parte della Convenzione che ne faccia richiesta, se il Consiglio di sicurezza decide che tale parte è stata esposta ad un pericolo a seguito di una violazione della Convenzione, od a facilitare l'assistenza fornita alla detta parte.

ARTICOLO VIII

Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata come suscettibile di limitare o di diminuire in qualunque modo gli impegni assunti da qualunque stato in base al protocollo concernente il divieto di uso in guerra, di gas asfissianti, tossici o simili e di mezzi batteriologici, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925.

ARTICOLO IX

Ogni stato parte della presente Convenzione conferma l'obiettivo riconosciuto di un divieto efficace delle armi chimiche e, a tale scopo, si impegna a proseguire, in uno spirito di buona volontà, dei negoziati al fine di giungere, in una data vicina, ad un accordo su delle misure efficaci in vista di una proibizione della loro messa a punto, fabbricazione ed immagazzinamento e in vista della loro distruzione, e su delle misure appropriate concernenti l'attrezzatura e i vettori particolarmente destinati alla fabbricazione o all'uso di agenti chimici a fini di armamento.

ARTICOLO X

Gli stati parti della presente Convenzione si impegnano a facilitare il più vasto scambio possibile di attrezzature, di materiali e di informazioni scientifiche e tecniche connesse con l'impiego di agenti batteriologici (biologici) e di tossine a scopi pacifici ed hanno il diritto di partecipare a tale scambio. Le parti della Convenzione che sono in grado di farlo, coopereranno altresì apportando, individualmente o congiuntamente, con altri stati od organizzazioni internazionali, il proprio concorso alla futura estensione ed all'applicazione delle scoperte scientifiche, nel campo della batteriologia (biologia), in vista della prevenzione delle malattie o ad altri scopi pacifici.

La presente Convenzione sarà applicata in modo da evitare ogni impedimento allo sviluppo economico o tecnico degli stati parti della Convenzione od alla cooperazione internazionale nel campo delle attività batteriologiche (biologiche) pacifiche, ivi compreso lo scambio internazionale di agenti batteriologici (biologici) e di tossine, nonché di materiale che serva per la messa a punto, l'uso o la produzione di agenti batteriologici (biologici) e di tossine a scopi più pacifici in conformità delle disposizioni della Convenzione.

ARTICOLO XI

Ogni stato parte può proporre degli emendamenti alla presente Convenzione. Tali emendamenti entreranno in vigore, nei confronti di ogni stato parte che li avrà accettati, a partire dalla data della loro accettazione da parte della maggioranza degli stati parti della convenzione e, in seguito, nei confronti di ciascuno degli altri stati parti, alla data in cui tale stato li avrà accettati.

ARTICOLO XII

Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, o prima di tale data se una maggioranza delle parti della Convenzione lo richieda sottoponendo una proposta a tale scopo ai governi depositari, una conferenza degli stati parti della Convenzione avrà luogo a Ginevra (Svizzera), al fine di esaminare il funzionamento della Convenzione in vista di accertarsi che gli obiettivi enunciati nel preambolo e le disposizioni della Convenzione, ivi comprese quelle relative ai negoziati sulle armi chimiche, siano in via di realizzazione. In occasione di tale esame, sarà tenuto conto di tutte le realizzazioni scientifiche e tecniche che hanno rapporto con la Convenzione.

ARTICOLO XIII

La presente Convenzione viene conclusa a tempo indeterminato.

Ogni stato parte della presente Convenzione ha, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, il diritto di denunciare la Convenzione se ritiene che eventi straordinari, attinenti all'oggetto della Convenzione, abbiano messo in pericolo gli interessi superiori del paese. Esso notificherà tale rinuncia a tutti gli altri stati parti della Convenzione, nonché al Consiglio di sicurezza dell'organizzazione delle Nazioni Unite con un preavviso di tre mesi. Indicherà in tale notifica quali siano gli eventi straordinari che ritiene abbiano messo in pericolo i propri interessi superiori.

ARTICOLO XIV

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli stati. Ogni stato che non avrà firmato la Convenzione prima della sua entrata in vigore in conformità del paragrafo 3 del presente articolo potrà aderirvi in ogni momento.

La presente Convenzione sarà sottoposta alla ratifica degli stati firmatari. Gli strumenti di ratifica e gli strumenti di adesione saranno depositati presso i governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del nord e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche che sono attualmente designate quali governi depositari.

La presente Convenzione entrerà in vigore quando ventidue governi, compresi i governi che sono designati come i governi depositari della Convenzione, avranno depositato gli strumenti di ratifica. Per gli stati i cui strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati dopo la entrata in vigore della presente Convenzione, questa ultima entrerà in vigore alla data del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione.

I governi depositari informeranno senza indugio tutti gli stati che avranno firmato la presente Convenzione o vi avranno aderito della data di ogni firma, della data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, della data di entrata in vigore della Convenzione, nonché del ricevimento di ogni altra comunicazione.

La presente Convenzione sarà registrata dai governi depositari in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

ARTICOLO XV

La presente Convenzione, i cui testi inglese, francese, cinese, spagnolo e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata negli archivi dei governi depositari. Copie debitamente certificate della Convenzione saranno inviate dai governi depositari ai governi degli stati che avranno firmato la Convenzione o che vi avranno aderito.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente convenzione.

*FATTO IN TRE ESEMPLARI, A LONDRA, MOSCA E WASHINGTON IL 10 APRILE 1972.
(SEGUONO LE FIRME).*